

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"OASI MAREDANA ODV"

ART. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione denominata OASI MAREDANA ODV.

ART. 2 – SEDE

La sede dell'Associazione è stabilita in Bolzano, Via Roma n. 37. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Bolzano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito nazionale.

ART. 3 – SCOPI ED ATTIVITA'

L'associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. Essa si avvale prevalentemente dell'attività volontaria dei propri associati.

1) **SCOPI:** L'associazione persegue le seguenti finalità:

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Pertanto l'Associazione si propone di:

- a) Promuovere l'insegnamento dei valori umani, affinché l'educazione, istruzione, formazione siano improntate ad una cultura del retto comportamento, in modo tale che tutte le esperienze e diversità uniscano le persone nel rispetto reciproco;
- b) Formare educatori ed insegnanti che coltivino i valori umani e sappiano far vivere i valori universali di verità, amore, rettitudine, attraverso l'esempio e il comportamento personali;
- c) Istituire un centro di studi e ricerca per lo sviluppo integrale e armonico della personalità, che si occupi di formazione e promozione di un modello di insegnamento dei valori umani, supportato dai più recenti studi in materia educativa e nel rispetto delle tradizioni universali, capace di stimolare l'interesse dei giovani e degli adulti;
- d) Promuovere una cultura della tolleranza creativa, della solidarietà e della cooperazione, stimolando la sana competitività sociale, intesa come sviluppo di capacità e competenze dell'uomo attraverso il confronto con l'altro.

SOLIDARIETA' SOCIALE per formare una rete di supporto e di aiuto incrementando gli scambi e le relazioni, e come incontro intergenerazionale stimolando attività e momenti di scambio tra le diverse età. L'Associazione si propone di:

- a) Promuovere una cultura del rispetto e del valore della donna nella società anche attraverso iniziative a sostegno della maternità nei suoi aspetti culturali, lavorativi ed emotivo-affettivi, affinché possa esercitare il suo potere naturale al femminile all'interno della famiglia;
- b) Promuovere e sostenere il valore della figura paterna nella storia e nella società moderna, affinché possa appropriarsi del suo ruolo, non solo come procacciatore di beni materiali, ma anche come risorsa emotivo-affettiva ed emozionale, esercitando il suo potere naturale al maschile all'interno della famiglia;
- c) Promuovere la divulgazione dei diritti del bambino, incluso il diritto al dolore, alla sofferenza e alla malattia;

- d) Promuovere iniziative a sostegno di una cultura rispettosa dell'anziano, valorizzando e utilizzando la sua esperienza a favore dei giovani e coi giovani, per una continuità socio-culturale e lavorativa;
- e) Prevenzione e cura delle dipendenze.

2) **ATTIVITA'**: L'associazione svolge in via esclusiva o prevalente ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività di interesse generale:

- a) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per il raggiungimento dello scopo sociale il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di svolgere altre attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, non direttamente collegate all'attività principale secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Ad esempio:

- a) Promuovere l'alimentazione naturale e la conoscenza delle risorse terapeutiche presenti nel mondo minerale, vegetale, animale, l'uso umanizzato e razionale dei farmaci e della medicina;
- b) Promozione della custodia educativa in cui vengono ospitati bambini e ragazzi, anche diversamente abili, nella fase pre-scolare e scolare, dove i genitori, insieme a chi si prende cura della custodia dei minori, svilupperanno la propria personalità psicofisica e spirituale, e quella dei loro affidati;
- c) Promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione dei problemi dell'Uomo nella civiltà moderna e della sua sofferenza esistenziale, che portano alla dipendenza, attraverso seminari di formazione, conferenze, incontri, dibattiti rivolti alla cittadinanza, agli operatori, ai familiari, ai formatori ed a quanti siano interessati ai problemi delle dipendenze;
- d) Creare un Centro di Pronto Soccorso Emotivo per la madre e il bambino in difficoltà per motivi vari, nella fase pre e post partum;
- e) Promuovere iniziative capaci di sviluppare la socializzazione, il gioco e la pratica dello sport in cui la competizione venga sviluppata per migliorare le proprie competenze e le capacità psicofisiche nel rapporto con l'altro e non contro l'altro. Aiutare gli sportivi a gestire la sconfitta oltre che la vittoria prevenendo così di fare uso di sostanze dopanti;
- f) Creare un centro come luogo di incontro e di dialogo tra giovani, e di confronto con esperti su problematiche della vita.

L'Associazione, per il perseguimento delle sue attività, potrà stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione e/o affiliazione, con altre associazioni, enti, organismi e società sia in Italia che all'estero.

Tutta l'attività dispiegata dall'Associazione deve realizzarsi in modo sinergico con le strutture sanitarie ed assistenziali di base, nonché con altri istituti, gruppi e/o associazioni che si occupano delle medesime problematiche.

ART. 4 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili, attrezzature e liquidità già di proprietà dell'Associazione, nonché dei contributi di Enti in genere, da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di soci. Il patrimonio dell'Associazione è inalienabile salvo le disposizioni relative allo scioglimento dell'Associazione. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 6 – SOCI

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità, aderiscano alle iniziative dell'Associazione con il loro impegno personale o finanziario e ne perseguano gli scopi.

La domanda di ammissione è a titolo spontaneo, senza fini di lucro diretto o indiretto e deve essere accettata dal Consiglio di Amministrazione; la mancata ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere motivata.

All'atto dell'ammissione il socio deve versare la quota associativa che viene annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di visionare i libri sociali e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Ogni socio ha il diritto di richiedere lo Statuto della società ed ha il diritto di prendere visione dei libri associativi previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017. La domanda viene presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione che garantisce l'accesso entro 30 giorni dalla richiesta.

Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Socio può prestare la sua attività a favore dell'Associazione ma sempre e solo a titolo gratuito senza il diritto a nessun compenso e nessuna retribuzione, come volontario.

Il rapporto sociale è a tempo indeterminato, non può essere disposto per un periodo limitato e può essere rescisso per dimissione del socio, da presentare entro il 31 ottobre di ogni anno, o per sua esclusione.

L'esclusione del socio dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

- a) Mancato pagamento delle quote sociali per 2 anni consecutivi con decadenza automatica e cancellazione del libro dei soci;
- b) Comportamento che sia in contrasto con le finalità dell'Associazione con possibilità di ricorso avverso alla decisione. La decisione sarà rimessa al parere della maggioranza dell'Assemblea successiva senza particolare quorum.

ART. 7 – ORGANI

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente;
- 4) L'Economo;
- 5) Il Collegio dei Sindaci, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge;
- 6) Il Collegio di Revisori dei Conti, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei soci è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea dei soci deve essere convocata in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, tramite il suo Presidente, a mezzo lettera o PEC da inviarsi almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

Tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale hanno diritto di partecipazione e di voto durante le assemblee generali. Ogni socio ha un voto; le persone giuridiche sono rappresentate da un/a mandatario/a.

L'assemblea ordinaria si intende regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione e da qualunque sia il numero dei soci in seconda convocazione. Le delibere avvengono a maggioranza dei voti dei presenti e delle deleghe. Ogni socio può rappresentare per delega non più di 3 altri soci.

L'Assemblea straordinaria decide sulle modifiche dello Statuto, nonché sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione, sempre con il quorum di presenza di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta la ritenga necessario o su richiesta scritta motivata di almeno un decimo dei soci o dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deve essere convocata come l'assemblea ordinaria ed è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci. Le relative deliberazioni, ad eccezione per lo scioglimento, sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti in proprio o per delega.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Prerogative di cui all'art. 25 del Codice del Terzo:

a) all'Assemblea ordinaria dei soci spettano le seguenti competenze:

- 1) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- 2) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) determinare il numero, eleggere e revocare i componenti degli organi sociali: i membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e Revisori dei Conti;
- 5) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Sindaci, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- 6) eleggere e revocare il Collegio di Revisori dei Conti, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- 7) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- 8) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;

- 9) deliberare sull'istituzione di eventuali sedi e/o sezioni secondarie dell'Associazione;
- 10) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 11) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione o da altro organo sociale.

b) all'Assemblea straordinaria dei soci spettano le seguenti competenze:

- 1) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- 2) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- 3) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o rispettivamente ad altro Consigliere espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei soci; il numero dei consiglieri viene determinato dall'assemblea dei soci prima di procedere all'atto della votazione.

L'incarico è svolto gratuitamente e senza fini di lucro diretto o indiretto esclusivamente per fini di solidarietà. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione successiva, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea.

I membri subentranti il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto fino ad una loro eventuale conferma da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio Amministrazione provvede all'elezione, al suo interno, del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga necessario o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno la maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti; esse vengono prese a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) programmare l'attività dell'associazione nel rispetto delle direttive dell'assemblea dei soci, promuovendo e coadiuvando l'attività e autorizzandone la spesa;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- c) redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, consuntivo e preventivo;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente, l'Economista e/o il Segretario dell'Associazione;
- f) adottare tutti i provvedimenti urgenti che dovessero rendersi necessari per permettere il buon funzionamento dell'Associazione;

- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) stabilire, di anno in anno, l'ammontare della quota associativa;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) deliberare sull'ammissione di nuovi soci e l'eventuale esclusione dei soci come previsto dall'art. 6;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

ART. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti ed i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione;
- d) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli poi alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 11 – L'ECONOMO

L'Economo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Esso tiene la contabilità dell'Associazione e delle sue diverse strutture. Le relative funzioni possono essere assolte dal Segretario, da un membro del Consiglio di Amministrazione, da persona dipendente o da persona estranea, anche con incarico professionale.

ART. 12 – IL COLLEGIO DEI SINDACI

I membri del Collegio dei Sindaci devono essere persone di provata rettitudine e probità. Il loro compito è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili.

Nell'eventualità che diventi necessaria la sua nomina questi sarà composto da 2 (due) membri soci dell'associazione, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

ART. 13 – IL COLLEGIO DI REVISORI DEI CONTI

I membri del Collegio di Revisori dei Conti devono essere persone di provata rettitudine e probità. Il loro compito è quello di effettuare il controllo legale dei conti.

Nell'eventualità che diventi necessaria sua la nomina questi sarà composto da 2 (due) membri soci dell'associazione, più un Consulente Revisore dei Conti esterno, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

ART. 14 – DURATA ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Eventuali avanzi di gestione saranno impegnati per il raggiungimento delle attività previste dallo Statuto ed all'aumento del patrimonio in generale.

ART. 15 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 16 – IL PATRIMONIO: DESTINAZIONE ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) dalle risorse economiche elencate nel successivo art. 16;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;

- f) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia scelta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La proposta di scioglimento deve essere presentata con convocazione straordinaria dell'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci (comprese le deleghe).

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con fini analoghi e senza scopo di lucro o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi relativamente a rapporti derivanti dalla appartenenza all'Associazione, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale nominati dall'Assemblea e formato da 3 (tre) componenti, 2 (due) dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, scelti tra persone esperte nel campo amministrativo e legale. Il Collegio arbitrale delibera a maggioranza dei componenti.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata o PEC da inviarsi, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio, ne sia venuta a conoscenza, indicando anche in nome del proprio arbitro da nominarsi.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro perentoriamente entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata o PEC di cui al precedente punto ed in difetto, l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, sempre dal Presidente del Tribunale di Bolzano.

L'arbitrato avrà sede in Provincia di Bolzano, ed il Collegio arbitrale giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare l'arbitrato ad ogni effetto, come irrituale.

ART. 20 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rimanda alle norme del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, e le altre norme giuridiche in materia, in quanto compatibili.

F.to MANTOVANI Edi

Notaio Umberto RUSSO L.S.